Sentenza n. 288/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32822**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 87931 riferibile all'agente contabile esterno Chiara Moschin, incaricata della riscossione degli introiti per i biglietti del Teatro Comunale del Comune di Adria (RO), per il periodo di gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2023;

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 17 settembre 2026 tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Francesca Dimita. Non comparsi l'agente contabile Chiara Moschin, né alcun rappresentante del Comune di Adria (RO).

Premesso in

FATTO

1. Con relazione n. 132/2026, il Magistrato istruttore sottoponeva all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 87931, relativo al periodo di gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2023, reso dall'agente contabile esterno Chiara Moschin, titolare della ditta "Musica e Spettacolo", quale incaricata della riscossione degli introiti per i biglietti del Teatro Comunale del Comune di Adria (RO).

Con nota istruttoria del 10 dicembre 2025 il Comune veniva invitato a produrre integrazione documentale, comprendente il provvedimento di nomina dell'agente contabile, la documentazione giustificativa di riscossione, le quietanze di versamento di Tesoreria, la deliberazione di parificazione del conto, chiarimenti sulla voce "residuo 2022" per € 285,00 ed eventuale verbale di passaggio di gestione.

Con nota del 19 gennaio 2026, depositata tramite DAeD, il Funzionario del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente precisava che l'importo di € 285,00 derivava da un incasso riscosso dall'agente contabile a fine 2022 e riversato in Tesoreria comunale nel 2023, come comprovato dalle relative quietanze, e per tale ragione contabilizzato nell'esercizio 2023. Con nota del 30 marzo 2026, il Comune di Adria precisava, altresì, che a decorrere dall'esercizio 2024 la gestione del Teatro Comunale era stata interamente affidata all'Associazione Arteven, la quale tratteneva direttamente i relativi incassi senza riversarli al Comune, in forza di apposito contratto.

Il Magistrato istruttore rilevava la mancanza della ricevuta di riscossione relativa a € 250,00, riferita agli spettacoli del 15 aprile e del 13 maggio 2023, dando atto, tuttavia, che la corrispondente somma risultava versata nelle casse

comunali, come da quietanza di incasso n. 3358 del 15 maggio 2023 rilasciata dal Tesoriere. Veniva inoltre evidenziato che la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, c. 2, c.g.c. (Verbale n. 101 del 9 luglio 2024 del Collegio di Revisione) si limitava a dare atto della presentazione e della parificazione del conto, senza svolgere le verifiche richieste dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione.

Ritenute le irregolarità sopra indicate rilevanti ai sensi dell'art. 145, c. 4, c.g.c., e qualificata la gestione quale "ultima gestione" dell'agente contabile ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c., il Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.

2. Con memoria depositata in data 19 giugno 2026, l'agente contabile Chiara Moschin precisava quanto segue: che l'importo di € 285,00 derivava da un incasso riscosso a fine 2022 e riversato in Tesoreria nel 2023, come da quietanze di Tesoreria; che dal 2024 la gestione del Teatro Comunale era stata attribuita a terzi (Associazione Arteven); che la relazione dell'organo di controllo interno (Verbale n. 101 del 9 luglio 2024) aveva riscontrato la regolarità e congruità degli incassi rispetto ai riversamenti.

3. All'udienza pubblica del 17 settembre 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale.

La causa veniva trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 87931, reso dall'agente contabile esterno incaricata della riscossione degli introiti per i biglietti del

Teatro Comunale del Comune di Adria (RO), per il periodo di gestione 1° gennaio - 31 dicembre 2023. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile della gestione, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile.

II. Sui rilievi concernenti le riscossioni e i relativi versamenti

Quanto all'importo di € 285,00, contabilizzato nel conto quale "residuo 2022", l'istruttoria ha chiarito, sulla base della nota del 19 gennaio 2026 del Responsabile del Servizio Finanziario e delle relative quietanze di Tesoreria, che si tratta di un incasso riscosso dall'agente contabile a fine 2022 e riversato nelle casse comunali solo nel 2023: la relativa contabilizzazione nell'esercizio 2023 riflette dunque il momento del riversamento. Quanto alla mancata produzione della ricevuta di riscossione per € 250,00, relativa agli spettacoli del 15 aprile e del 13 maggio 2023, il Collegio osserva che la relativa somma risulta comunque versata nelle casse comunali, come attestato dalla quietanza di incasso n. 3358 del 15 maggio 2023 rilasciata dal Tesoriere: la mancanza del solo documento giustificativo di riscossione, a fronte dell'avvenuto e documentato versamento, non è quindi idonea a inficiare l'attendibilità del conto.

III. Sulla qualificazione della gestione come "ultima gestione" e sul mancato verbale di passaggio di consegne

Il Collegio rileva che la gestione in esame, essendosi conclusa nel 2023, senza che il Comune abbia successivamente affidato ad altro soggetto il medesimo incarico di riscossione, costituisce "ultima gestione" dell'agente contabile Chiara Moschin, correttamente qualificata come tale dal Magistrato istruttore

ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c.

In tale ipotesi, le disposizioni generali in materia di contabilità pubblica (artt. 181, co. 3, e 182 del R.D. n. 827/1924) richiederebbero, di regola, la formalizzazione di un verbale di passaggio di consegne, funzionale a perimetrare la gestione e ad accertare l'assenza di ammanchi al momento della cessazione dell'incarico, nonché a prevenire possibili confusioni tra gestioni distinte e a delimitare le rispettive responsabilità tra agente cessante e agente subentrante. Nel caso di specie, tuttavia, tale esigenza non si pone in termini critici, non essendo subentrato, a seguito della cessazione dell'incarico di Chiara Moschin, alcun nuovo agente contabile nella medesima gestione: a decorrere dal 2024, infatti, il Comune ha attribuito l'intera attività di biglietteria a un soggetto terzo (l'Associazione Arteven), che tratteneva direttamente i relativi incassi senza riversarli al Comune, non assumendo pertanto la veste di agente contabile tenuto a rendicontazione giudiziale. La mancata redazione del verbale di passaggio di consegne non assume, quindi, nel caso di specie, carattere di irregolarità ostativa al discarico, atteso che l'assenza di ammanchi risulta comunque accertata *aliunde*: il conto espone, infatti, un pieno pareggio tra riscossioni e versamenti (entrambi pari a € 3.960,00); le quietanze di Tesoreria si riferiscono alle poste residue contestate in sede istruttoria; il Collegio di Revisione, con il Verbale n. 101 del 9 luglio 2024, ha comunque riscontrato la regolarità e congruità degli incassi rispetto ai riversamenti effettuati dall'agente contabile. Il relativo rilievo deve, pertanto, considerarsi superato.

IV. Sulla relazione dell'organo di controllo interno

Quanto, infine, al contenuto della relazione dell'organo di controllo interno

che si limita, ad avviso del Magistrato istruttore, a dare atto dell'avvenuta presentazione e parificazione del conto, il Collegio ritiene che si tratti di irregolarità non riferibile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per il futuro, a conformarne il contenuto ai requisiti sostanziali delineati dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, non essendo sufficiente una relazione meramente ricognitiva della presentazione e parificazione del conto.

V. Conclusioni

Alla luce di quanto precede, le irregolarità rilevate dal Magistrato istruttore risultano superate dagli elementi acquisiti in atti: il conto giudiziale n. 87931 deve pertanto essere dichiarato regolare, con conseguente discarico dell'agente contabile Chiara Moschin.

VI. La declaratoria di regolarità del conto esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32822** del registro di Segreteria dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 87931 e dispone il discarico dell'agente contabile Chiara Moschin.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 03/11/2026

per Il Funzionario Preposto

Chiara Grella